



COMUNE DI NOLE

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione illustrativa

della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

(D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)

GESTIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE

IN FRAZIONE GRANGE DI NOLE

Oggetto dell'affidamento	Gestione dell'Asilo Nido Comunale in Frazione Grange di Nole
Importo dell'affidamento	€ 280.000,00 circa annui
Ente affidante	Comune di Nole Codice Fiscale 01282670015
Tipo affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Procedura aperta (art. 71 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i.)
Durata del contratto	5 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di Servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal Servizio affidato o da affidare	Comune di Nole e territori dei Comuni convenzionati

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Barbato Susanna
Ente di riferimento	Comune di Nole
Area/servizio	Servizi alla persona
Telefono	0119299725
E-mail	uff.istruzione@comune.nole.to.it
Data di redazione	01/04/2025

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare:

- l’art. 2, comma 1, lett. c), definisce, quale servizi di interesse economico generale di livello locale, i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l’art. 3, comma 1, prevede che i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- l’art. 3, comma 2, dispone che l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni;
- l’art. 3, comma 3, evidenzia che nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;
- l’art. 10, comma 1, prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge;
- l’art. 14, comma 1, dispone che – tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 - l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una

delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

- l'art. 14, comma 2, aggiunge che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- l'art. 14, comma 3, evidenzia che degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- l'art. 15 prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;
- l'art. 19 precisa che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
- l'art. 24 prevede che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara;
- l'art. 25 dispone che il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet;
- l'art. 31 prevede che la relazione di cui all'art. 14, comma 3, provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dall'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022 con riferimento alla gestione dell'asilo nido comunale in oggetto.

In particolare, con la presente relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta dei servizi asilo nido del Comune, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le eventuali compensazioni economiche;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica”*, all’art. 2 fornisce la definizione di servizi pubblici locali e specifica, all’art. 14, le possibili modalità di gestione di tali servizi, prevedendo che l’affidamento degli stessi avvenga effettuando le valutazioni di cui all’art. 14 comma 2, dando comunicazione dell’esito delle suddette valutazioni, “prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione”.

I servizi alla prima infanzia comunali sono ascrivibili tra i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 201/2022 e rispondono ai principi di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo stesso.

Gli asili nido sono servizi educativi per la prima infanzia che concorrono alla crescita dei bambini e al sostegno genitoriale, collaborando con le famiglie nei compiti di educazione e cura. Hanno la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei bambini e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell’identità individuale e culturale di ciascuno. Pur nella loro specificità, i servizi contribuiscono a supportare la genitorialità e a creare una relazione sociale fra le famiglie.

La normativa nazionale e regionale di riferimento dei servizi alla prima infanzia è descritta di seguito.

Riferimenti alla normativa nazionale:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1044, che, all’art. 1, prevede che l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico;
- Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 che, al punto 3, annovera tra i servizi a domanda individuale il servizio di asili nido;
- D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21/6/2022 n. 78”;
- D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Riferimenti alle norme regionali:

- la legge di riferimento del sistema dei servizi per l’infanzia del Piemonte è la L.R. 15 Gennaio 1973 n. 3, la quale ha dettato le norme per la costruzione e l’impianto degli asili nido, definendone anche gli standard minimi, le norme per la gestione e il controllo mediante la composizione di una Commissione addetta alla vigilanza, le disposizioni riguardanti il personale e gli oneri finanziari;
- con la Legge 03 novembre 2023 n. 30 la Regione Piemonte ha disciplinato il sistema integrato dei servizi per l’infanzia, prevedendo, in particolare, all’art. 15, la competenza dei comuni in ordine all’istituzione, gestione ed organizzazione dei servizi per l’infanzia comunali.

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l’anno 2022, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021).

Gli obiettivi di servizio, previsti da tale normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell’asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale.

Riferimenti agli atti comunali:

- *“Regolamento di gestione degli asili nido comunali”* approvato dal Comune di Nole con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2022 come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2025.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Per quanto concerne gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, gli asili nido devono rispondere ai livelli minimi di qualità ed ai requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni appena richiamate.

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n. 30/2023, sino all'entrata in vigore di nuovi provvedimenti della Giunta Regionale, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 6, 8 e 9 della Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione).

Le Linee Guida regionali per la progettazione degli asili nido prevedono una capacità ricettiva massima di 75 bambini, un rapporto numerico educatore/bambino di 1/10 tra 24 e 36 mesi, 1/8 tra 12 e 23 mesi, 1/5 fino a 12 mesi e 7,6 mq/bambino.

Gli standard di cui sopra – unitamente agli obiettivi appena esposti – costituiscono livello minimo della qualità del servizio.

In assenza di indicatori normativamente in ordine alla valutazione della qualità del servizio possono essere richiamati gli strumenti più diffusi in letteratura.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso sono state costruite alcune scale di valutazione dei contesti educativi dedicati alla prima infanzia, introdotte in Italia a partire da studi e ricerche sviluppate a livello internazionale ed adattate al contesto nazionale. Tra gli strumenti più diffusi si richiama la SVANI (Scala per la Valutazione dell'Asilo Nido) introdotta in Italia dal 1992 da due ricercatrici, M. Ferrari e P. Livraghi, che hanno tradotto e adattato la scala ITERS (Infant and Toddlers Environment Rating Scale) sviluppata da un gruppo di ricercatori statunitensi (T. Harms, D. Cryen, R. Clifford e F. Porter). La SVANI è stata pensata in riferimento alle tre sezioni in cui si articola un nido d'infanzia (lattanti, semidivezzi, divezzi) ed è articolata in 37 item riferiti a 7 aree di interesse:

1. Arredi, materiali e spazi;
2. Cure di routine;
3. Sviluppo delle competenze linguistiche attive e passive (ascoltare e parlare);
4. Attività volte allo sviluppo cognitivo (apprendimento);
5. Attività volte allo sviluppo sociale (interazioni);
6. Organizzazione e programmazione delle attività;
7. Capacità del servizio di soddisfare le esigenze degli adulti.

Rispetto alla versione statunitense, la SVANI prevede l'aggiunta di specifici moduli relativi all'organizzazione dell'inserimento del bambino all'asilo nido, aspetto considerato in Italia molto importante, che deve essere regolato rispettando il più possibile i ritmi e le singole esigenze di ogni bambino. La SVANI è uno strumento rivolto principalmente ai valutatori esterni, ma risulta molto utile anche per gli educatori e i coordinatori pedagogici come occasione di riflessione sistematica sul modello di qualità offerto. Si considera necessaria almeno una giornata di osservazione all'interno dell'asilo nido ed è preferibile che la valutazione della qualità del servizio venga svolta da almeno due osservatori. Nel 1999 un gruppo di tre ricercatrici dell'università di Pavia (E. Becchi, A. Bondioli, M. Ferrari) ha introdotto la scala ISQUEN (Indicatori e scala di valutazione della qualità educativa del Nido) come strumento per valutare la qualità globale del nido, con particolare riferimento alla singola sezione. È rivolta principalmente a educatori, coordinatori, responsabili e ausiliari come occasione per indurre processi di natura riflessiva e autovalutativa in accordo con il concetto di valutazione formativa.

Uno dei più diffusi strumenti per la autovalutazione, la scala ASEI (Autovalutazione dei Servizi Educativi per l'Infanzia) nasce in Italia nel 2000 in seguito alla traduzione e all'adattamento - curato da M. Ferrari e M. P. Gusmini - della scala spagnola ACEI (Evaluacion de Centros de Educacion Infantil), nata in Catalogna nel 1994 in occasione della riforma che introduceva l'educazione infantile (0-6 anni) nel sistema formativo complessivo. L'ACEI nasce dunque come strumento rivolto a due livelli di servizio differenti - quello relativo alla scuola dell'infanzia e quello relativo al nido - e parte dall'adattamento di un altro strumento, il QUAFE-80, pensato per l'autovalutazione del funzionamento della scuola primaria. La scala italiana ASEI mantiene inalterata la struttura della versione spagnola: entrambe, infatti, sono composte da 23 item suddivisi in due aree tematiche, la prima riguardante il progetto educativo, mentre la seconda riguardante l'organizzazione e la gestione del servizio. Lo scopo principale dell'ASEI è quello di far emergere, attraverso un'autovalutazione, la qualità percepita dal gruppo di educatori e far riflettere sulla qualità del servizio offerto: oltre alla valutazione del servizio reale, offre la possibilità di effettuare una "valutazione criterioale", ovvero di esprimere il valore

ideale che ogni item dovrebbe possedere, rivelandosi utile nell'esplicitare il modello ideale di servizio che ogni educatore, o altro personale di servizio, ha in mente. L'ASEI prevede anche un questionario di soddisfazione da somministrare alle famiglie. I risultati dell'analisi svolta tramite queste scale permettono di produrre indicatori che hanno un valore orientativo, per individuare azioni migliorative, riferibili a obiettivi raggiungibili e condivisi. In particolare nella riflessione scientifica e nella esperienze nazionali e internazionali degli ultimi anni che hanno accompagnato la messa a punto di diversi strumenti di valutazione e di autovalutazione nei nidi d'infanzia, si è sviluppato un concetto di qualità inteso come concetto dinamico, per cui la realizzazione di un servizio di qualità viene considerato come un obiettivo – condiviso e partecipato - da raggiungere anche attraverso le attività di monitoraggio e valutazione continua dei materiali, risorse e processi messi in atto. La qualità è intesa dunque come processo trasformativo, di continuo miglioramento del servizio, con riferimento al progetto educativo ed alle esigenze dei bambini e delle famiglie e prevale quindi la finalità formativa della valutazione che, a differenza di quella sommativa incentrata sugli esiti e sul bisogno di certificare la qualità, ha come scopo principale quello di migliorare il servizio attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo dei soggetti coinvolti nel servizio. Il modello che fa riferimento all'idea di valutazione formativa è quello dell'*educational evaluation*, che attribuisce alla valutazione questa funzione orientativa, promuovendo la trasformazione nei soggetti e nelle strutture coinvolte (cfr. Senato della Repubblica – Ufficio Valutazione Impatto - *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni*).

Il capitolato di gara dovrà quindi richiedere che l'affidatario si impegni al rispetto di tali criteri.

I rapporti tra Comune ed il Concessionario regolati da un contratto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs 201/22, verrà redatto sulla base dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara.

Relativamente ai costi di riferimento – in assenza anche in questo caso di indicazioni normative – si è ritenuto di determinare la tariffa facendo riferimento al servizio analogo già attivato dal Comune nonché alle tariffe medie praticate nei contesti limitrofi.

SEZIONE B –DESCRIZIONE DEI SERVIZI

B.1 - Caratteristiche dei servizi

Il servizio Asilo Nido è un servizio di tipo diurno che accoglie i bambini e le bambine tra i 3 mesi e i 3 anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Il nido accoglie i bambini e le bambine senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Il rapporto numerico tra personale e bambini e bambine è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell'orario di apertura all'utenza, del modello organizzativo adottato, etc. Il nido concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, compresi della cura, del gioco, dei pasti e del riposo. Il nido funziona rispettando le linee guida regionali sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Di norma, pertanto, è prevista l'apertura nel mese di settembre e chiusura nel mese di luglio (anno educativo), dal lunedì al venerdì, con interruzioni per Natale, Pasqua e altre festività per almeno 205 giorni annui.

Il servizio asilo nido persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

- ✓ rispondere adeguatamente alle esigenze educative, ludiche e di cura dei bambini e delle bambine;
- ✓ considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini e delle bambine, prestando particolare attenzione ad eventuali criticità, individuando e prevenendo possibili situazioni di disagio ed emarginazione;
- ✓ porre particolare attenzione al confronto e al lavoro di rete con i servizi comunali, l'associazionismo e le famiglie degli utenti, l'istituzione scolastica, oltre che con tutti gli altri ambiti sociali e ricreativi che si interfacciano con i servizi o che riguardano i singoli utenti;
- ✓ facilitare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro dei genitori;
- ✓ valutare con attenzione le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti;
- ✓ favorire l'integrazione dei servizi con le altre attività presenti sul territorio, con particolare attenzione alla partecipazione, da parte degli educatori, agli ambiti di messa in rete nel coordinamento promossa in accordo con altri servizi territoriali o extraterritoriali;
- ✓ promuovere attività riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento a favorire il benessere della famiglia attraverso iniziative a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie;
- ✓ collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica e della collettività nell'ambito dei servizi rivolti all'infanzia, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere, con particolare attenzione al favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili ed immigrati, oltre che delle loro famiglie;
- ✓ promuovere attività riguardanti le politiche per la prima infanzia attraverso iniziative a contenuto ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie.

I servizi specifici oggetto della concessione sono di seguito meglio specificati.

L'Asilo Nido Comunale è ubicato in frazione Grange di Nole, alla Strada della Chiesa n. 52/a.

Il nido ha una disponibilità complessiva di 30 posti calcolata in base ai parametri standard delle *“Linee guide per la progettazione di un asilo nido”* della Regione Piemonte; in sede di richiesta di autorizzazione al funzionamento presso l'A.S.L. territorialmente competente potranno essere autorizzati un numero di posti superiore sulla base delle variazioni ammesse dall'art. 4 delle Linee guida sopra citate (variazione delle superfici fino al 10%); è altresì ammessa la variazione dei posti autorizzati ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29/2023 (+10% dei posti autorizzati).

Accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi di cui al massimo uno ogni quattro lattanti ospitati in una sezione dedicata e la restante parte ospitati in una o due sezioni.

La configurazione progettuale dell'asilo secondo i parametri standard delle *“Linee guide per la progettazione di un asilo nido”* prevede una capienza di n. 30 posti, dei quali 6 lattanti (uno ogni quattro) ospitati in una sezione dedicata e 24 tra semi-divezzi e divezzi ospitati in altra sezione che eventualmente potrà essere divisa

in due sezioni da 12 bambini tramite parete divisoria mobile.

Per il servizio di asilo nido l'Amministrazione Comunale perseguire una sintonia di intenti, di stili operativi e di livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei servizi educativi per l'infanzia.

La trasparenza dei servizi e la partecipazione sono aspetti fondamentali nel rapporto tra politica/amministrazione e cittadini.

L'istituzione e la permanenza dell'asilo nido comunale è un segnale di attenzione alle famiglie e alle donne che rappresentano il "capitale umano" da tutelare e promuovere, per una comunità coesa e solidale.

A decorrere dall'anno educativo 2025/2026, il comune, sulla base di apposite convenzioni, riserverà n. 20 posti nido per bambini residenti nei comuni limitrofi, presso entrambi gli asili nido comunali di Nole. A partire dall'anno educativo 2026/2027 i posti nido convenzionati aumenteranno di una unità e saranno 21.

B.1 - Obblighi di servizio pubblico

Il Concessionario ha in capo ogni obbligo e adempimento attribuito dal capitolato, gestendo i servizi alla prima infanzia a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio.

Il Concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria, inoltre, è tenuto all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro. Nei confronti del proprio personale, impiegato nei servizi affidati, dovrà instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Concessionario si impegna ad applicare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative ad esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto. Il Concessionario si assume ogni onere e rischio inerente all'affidamento dei servizi oggetto della procedura, nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento degli stessi, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale.

In particolare, l'appaltatore si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta.

La remunerazione dei già menzionati obblighi di servizio si intende assolta con la quota economica mensile che verrà riconosciuta al soggetto gestore per ciascun bambino iscritto e frequentante.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'affidamento dell'asilo nido comunale avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica. Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza.

Affidando la gestione dei servizi alla prima infanzia ad un soggetto terzo, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune è coerente con il quadro normativo comunitario, in quanto vengono garantiti la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione.

La selezione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, precisando che gli elementi qualitativi prevarranno rispetto a quelli economici.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D1 - Risultati attesi

L'attivazione del nuovo asilo nido – in sinergia con quello già affidato dal Comune di Nole - potrà favorire il raggiungimento dei seguenti risultati attesi:

- superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;
- garantire la copertura del servizio su tutto il territorio;
- razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa;
- garantire l'efficacia della risposta ad un bisogno sempre più complesso;
- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione.

D2- Comparazione riguardo alla modalità gestionale

L'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 prevede che l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b. affidamento a società mista, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea,
- d. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali

La concessione di servizi si conferma – in coerenza con la previsione dell'art. 15 del D.Lgs. 201/2011 - come la soluzione organizzativa più adeguata in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

D3 - Analisi e motivazione della durata del contratto

La concessione avrà durata di 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni educativi. Si ritiene possa essere un tempo congruo affinché il nuovo soggetto gestore possa conseguire una conoscenza della specificità dell'asilo nido comunale, possa dare una impronta pedagogica comune a entrambi, costruendo un rapporto di fiducia con le famiglie e con la comunità locale.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'

Il Comune, come previsto all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, effettuerà la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi, a mezzo dei propri funzionari. Allo scopo verrà nominato un direttore dell'esecuzione contrattuale.

Il modello di verifica ha per oggetto il rispetto delle obbligazioni contrattuali sia in termini di prescrizioni del capitolato sia in termini di quanto presentato nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, mediante audit in loco presso ciascun servizio, a cadenza quadrimestrale.

Svolgendo il Comune alcune attività connesse ai servizi asilo nido (a titolo esemplificativo: monitoraggio ed informazioni all'utenza, questionari gradimento) vi è una continua interazione del personale comunale con il coordinatore unico dei servizi, motivo per cui il controllo della gestione non si esaurisce nei singoli incontri all'uopo destinati, ma è un processo in itinere.

Il monitoraggio del gradimento dei servizi avviene attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie, con elaborazione e restituzione dei dati in forma grafica.

Ulteriori strumenti di verifica, monitoraggio e controllo dei servizi sono:

- la richiesta di produrre report sull'andamento di ciascun servizio e sulle attività svolte e di presentare ogni anno una relazione finale;
- la richiesta di rendicontare, anche con presentazione di documentazione probatoria, in merito: alla

formazione del personale, ai colloqui svolti con le famiglie, alle ore di supervisione ed équipe interne, alle ore di presenza in servizio del coordinatore in una settimana a campione;

- verifica a campione del pagamento delle retribuzioni degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.